

Articolo 20

Attivazione

1. Il Servizio sociale comunale o l'Ufficio di Piano/Ente Capofila, secondo le rispettive competenze, verificata l'ammissibilità e l'esitabilità favorevole della domanda, in relazione alle risorse disponibili, attiva l'intervento richiesto dalla persona.
2. L'attivazione di interventi distrettuali è subordinata alla valutazione del bisogno.
3. L'assistente sociale del Comune effettua un adeguato monitoraggio dell'integrazione degli interventi d'ambito con l'eventuale progetto di presa in carico già elaborato dal Servizio sociale. Il monitoraggio viene svolto utilizzando lo strumento professionale che si ritiene più idoneo, mediante informazione e condivisione con il Responsabile di Servizio.